

32/3-17

## **CITTA' DI TORINO**

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3  
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

**5 LUGLIO 2017**

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte forme in **1<sup>a</sup> convocazione** per la seduta ordinaria del **5 luglio 2017**, alle ore **19,00** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre alla Presidente **Francesca TROISE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **ALFONZI, BALLONE, BELLO, CAPRI', CASCIOLA, CASTRICINI, CIORIA, DANIELE, DATA, DIMISCIO, GIOVE, LAGROSA, LIBERATORE, LIUZZI, MALAGOLI, MAGAZZU', OLMEO, PASSARELLI, PILLONI, TITLI, VALEZANO, VENTURINI e VERGNANO.**

In totale, con il Presidente, n. 23 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **NOTO e PILLONI**

Con l'assistenza del Segretario Dr. Michele D'ARIENZO

ha adottato in

**SEDUTA PUBBLICA**

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

**C. 3 - PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA DI DIRITTO PUBBLICO**

## CITTÀ DI TORINO

## CIRC. 3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO)  
AVENTE AD OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA DI DIRITTO PUBBLICO.

La Presidente TROISE, di concerto con la Coordinatrice IV Commissione MALAGOLI riferisce:

Il Presidente del Consiglio comunale, con nota prot. 595 del 24 maggio 2017, acquisita a protocollo al n. 5525 in data 25 maggio 2017, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere parere di competenza ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento in ordine della proposta di deliberazione n. mecc. 2017 01517/002 avente per oggetto "TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA DI DIRITTO PUBBLICO".

Una volta acclarato e ribadito il diritto umano all'acqua, bene comune indiscusso di estremo valore, come sancito e rafforzato dall'esito del Referendum del 2011, occorre in tale sede valutare se sia effettivamente necessaria la trasformazione della natura giuridica di SMAT per garantire i principi dell'acqua come bene comune.

Lo stesso tema era già stato proposto in precedenza con analoga Deliberazione del 4/03/2013, cui aveva fatto seguito un articolato parere espresso dalla Direzione Partecipazioni Comunali ove si evidenziavano le incertezze legate alla trasformazione eterogenea, da società di capitali (SpA) in altro Ente (Azienda Speciale).

La trasformazione societaria impone prima una verifica della possibilità di trasferire i mutui senza dover modificare le garanzie fidejussorie e le condizioni pattuite: essa potrebbe infatti integrare una causa di risoluzione dei contratti e delle garanzie bancarie pendenti.

Un ulteriore elemento di preoccupazione deriva dal fatto che, diversamente da quanto succede per le società di capitali, per le obbligazioni assunte da un'Azienda speciale gli Enti locali soci rispondono "in solido" (ossia ciascun ente per l'intero), facendosene carico in via sussidiaria.

Secondo l'art. 194 comma 1 lett. B del TUEL: "...gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione". I comuni soci dovrebbero pertanto coprire possibili perdite e disavanzi a direttamente a carico del proprio bilancio.

La Regione Piemonte, con Leggi n. 13 del 20 gennaio 1997 e n. 7 del 24 maggio 2012, ha istituito le Autorità d'Ambito ed ha previsto le modalità di partecipazione degli Enti Locali. In particolare, gli EE.LL. (Comuni, Province e Comunità Montane) di ciascun ambito territoriale

ottimale, esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso la Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità Montane, dei Presidenti delle Comunità Montane e dei Presidenti di Provincia.

Tale struttura permette un coinvolgimento diretto dei massimi esponenti rappresentanti dei cittadini; ogni atto, è adeguatamente pubblicizzato e reso fruibile dal relativo sito istituzionale in maniera fin superiore alle norme sulla trasparenza.

Per quanto riguarda il mantenimento della compagine societaria di natura pubblica, lo statuto di SMAT all'art.17 prevede che per "...per le deliberazioni che incidano sulla compagine della composizione degli azionisti, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 90% del capitale sociale ed il 60 % dei soci presenti nell'assemblea". La quota di azionariato in capo alla Città di Torino (Città + FCT srl) è pari al 65,31%, per cui senza il suo consenso nessun nuovo socio può entrare.

Per contro la proposta in delibera renderebbe quindi ridondante e farraginoso il funzionamento del consorzio, in quanto ogni atto rilevante, come l'approvazione del bilancio annuale, andrebbe sottoposto ad ognuno dei 297 Consigli Comunali aderenti.

Si confonde la gestione con la governance, dove solo la gestione è dello strumento, ora Smat SPA, mentre la governance è e rimane di ATO per legge regionale.

Non solo, come evidenziato a suo tempo dal servizio Controllo Partecipate, occorre conoscere previamente tutte le spese relative ad un'eventuale trasformazione : notarili, per la redazione della *due diligence*, di volturazione dei beni mobili e immobili.

A ciò si aggiungerebbe l'eventuale carico previdenziale sulle spalle dei lavoratori che dovrebbero ricongiungere i propri versamenti previdenziali ad istituto diverso da INPS.

Si può inoltre affermare che l'unico caso riportato nella proposta di deliberazione stessa, ABC - Acque Bene Comune di Napoli, brilli per incapacità di funzionamento: a maggio 2017 erano ancora in attesa di approvazione del bilancio 2014, avendo come unico referente il Comune di Napoli.

Probabilmente, pur essendo l'unico in Italia, le prestazioni funzionali e di servizio idrico sono da tenere come esempio proprio da non replicare.

Per quanto riguarda invece il reinvestimento degli utili, la scrittura privata di modifica della convenzione tra i soci di SMAT ex art. 30 T.U.E.L. (dichiarazione di rogito notarile del 30/06/2017), all'art. 2 sancisce che "l'utile annuale al netto della riserva legale prodotto da SMAT viene ripartito secondo una quota massima del 20% per la promozione di attività di tutela ambientale con particolare riferimento alla risorsa idrica e la restante quota minima dell'80% a riserva dell'Azienda a sostegno del Piano economico finanziario, il tutto secondo le indicazioni fornite dall'ATO - Autorità d'Ambito anno per anno. Ne deriva che gli utili prodotti NON devono essere utilizzati per la spesa corrente dei comuni, ma reinvestiti in iniziative di miglioramento del Servizio Idrico e - limitatamente ad un massimo del 20% - per attività di tutela ambientale.

Si tratta quindi di far rispettare quanto è già stabilito dallo statuto e dai patti parasociali.

Si ritiene comprensibile il richiamo al perseguimento degli utili, dopo il tentativo da parte dell'attuale Amministrazione di accedere ai fondi di riserva SMAT, rilevando il virtuoso principio di funzionamento decisionale che ha fermato questa opzione, non avendo ottenuto il 60 % dei voti dei soci.

Sul fronte della proposta di limitare l'operato all'ambito del consorzio stesso pare una scelta miope e sotto certi aspetti egoistica. Essendo l'azienda con la miglior efficienza e quindi tra i migliori, se non proprio il migliore, know how in campo idrico integrato, perché tenere queste capacità in un bacino così chiuso e non dividerlo con altre realtà. Un esempio positivo è la

collaborazione con l'Autorità Nazionale Palestinese per la gestione di impianti in telecontrollo a Betlemme che non si potrebbe replicare e che anzi andrebbe interrotta.

Apprezzabile altresì il richiamo al coinvolgimento dei dipendenti nelle scelte qualificate relative all'organizzazione del lavoro, tema che va approfondito ed auspicabilmente inserito nelle politiche di Smat. Potrebbe essere un primo esempio positivo quale coinvolgimento dei sindacati come avviene anche nel mondo privato nella vicina e produttiva Germania.

Il carico poi dell'indebitamento di Smat stimabile in circa trecentomilioni di euro andrebbe ripartito pro quota sui diversi bilanci comunali e questo significherebbe un ulteriore fardello di una cifra che potrebbe aggirarsi sui 180 milioni per la Città di Torino, a fronte di una proprietà del 65% delle azioni. Questo per diventare il 41% del consorzio, non propriamente una operazione pagante per i torinesi.

Stante la preziosità dell'acqua, è opportuno e necessario avere strumenti certi, il cui funzionamento sia collaudato e soprattutto che vi sia certezza nel diritto.

Il provvedimento è stato esaminato e discusso nella riunione della IV Commissione di Lavoro Permanente tenutasi il 21 giugno 2017.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 63 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2015 02280/94) del 17 dicembre 2015 esecutiva del 1° gennaio 2016 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: favorevole sulla regolarità tecnica;
- Dato atto che non è richiesto il parere contabile in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- di esprimere **PARERE NEGATIVO** in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2017 01517/002 avente per oggetto: "TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA DI DIRITTO PUBBLICO" per le seguenti motivazioni:

Una volta acclarato e ribadito il diritto umano all'acqua, bene comune indiscusso di estremo valore, come sancito e rafforzato dall'esito del Referendum del 2011, occorre in tale sede valutare se sia effettivamente necessaria la trasformazione della natura giuridica di SMAT per garantire i principi dell'acqua come bene comune.

Lo stesso tema era già stato proposto in precedenza con analoga Deliberazione del 4/03/2013, cui aveva fatto seguito un articolato parere espresso dalla Direzione Partecipazioni Comunali ove si evidenziavano le incertezze legate alla trasformazione eterogenea, da società di capitali (SpA) in altro Ente (Azienda Speciale).

La trasformazione societaria impone prima una verifica della possibilità di trasferire i mutui senza dover modificare le garanzie fidejussorie e le condizioni pattuite: essa potrebbe infatti integrare una causa di risoluzione dei contratti e delle garanzie bancarie pendenti.

Un ulteriore elemento di preoccupazione deriva dal fatto che, diversamente da quanto succede per le società di capitali, per le obbligazioni assunte da un'Azienda speciale gli Enti locali soci rispondono "in solido" (ossia ciascun ente per l'intero), facendosene carico in via sussidiaria.

Secondo l'art. 194 comma 1 lett. B del TUEL: "...gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione". I comuni soci dovrebbero pertanto coprire possibili perdite e disavanzi a direttamente a carico del proprio bilancio.

La Regione Piemonte, con Leggi n. 13 del 20 gennaio 1997 e n. 7 del 24 maggio 2012 ha istituito le Autorità d'Ambito ed ha previsto le modalità di partecipazione degli Enti Locali. In particolare, gli EE.LL. (Comuni, Province e Comunità Montane) di ciascun ambito territoriale ottimale, esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso la Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità Montane, dei Presidenti delle Comunità Montane e dei Presidenti di Provincia.

Tale struttura permette un coinvolgimento diretto dei massimi esponenti rappresentanti dei cittadini; ogni atto, è adeguatamente pubblicizzato e reso fruibile dal relativo sito istituzionale in maniera fin superiore alle norme sulla trasparenza.

Per quanto riguarda il mantenimento della compagine societaria di natura pubblica, lo statuto di SMAT all'art.17 prevede che per "...per le deliberazioni che incidano sulla compagine della composizione degli azionisti, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 90% del capitale sociale ed il 60 % dei soci presenti nell'assemblea". La quota di azionariato in capo alla Città di Torino (Città + FCT srl) è pari al 65,31%, per cui senza il suo consenso nessun nuovo socio può entrare.

Per contro la proposta in delibera renderebbe quindi ridondante e farraginoso il funzionamento del consorzio, in quanto ogni atto rilevante, come l'approvazione del bilancio annuale, andrebbe sottoposto ad ognuno dei 297 Consigli Comunali aderenti.

Si confonde la gestione con la governance, dove solo la gestione è dello strumento, ora Smat SPA, mentre la governance è e rimane di ATO per legge regionale.

Non solo, come evidenziato a suo tempo dal servizio Controllo Partecipate, occorre conoscere previamente tutte le spese relative ad un'eventuale trasformazione : notarili, per la redazione della *due diligence*, di volturazione dei beni mobili e immobili.

A ciò si aggiungerebbe l'eventuale carico previdenziale sulle spalle dei lavoratori che dovrebbero ricongiungere i propri versamenti previdenziali ad istituto diverso da INPS.

Si può inoltre affermare che l'unico caso riportato nella proposta di deliberazione stessa, ABC - Acque Bene Comune di Napoli, brilli per incapacità di funzionamento: a maggio 2017 erano ancora in attesa di approvazione del bilancio 2014, avendo come unico referente il Comune di Napoli.

Probabilmente, pur essendo l'unico in Italia, le prestazioni funzionali e di servizio idrico sono da tenere come esempio proprio da non replicare.

Per quanto riguarda invece il reinvestimento degli utili, la scrittura privata di modifica della convenzione tra i soci di SMAT ex art. 30 T.U.E.L. (dichiarazione di rogito notarile del 30/06/2017), all'art. 2 sancisce che "l'utile annuale al netto della riserva legale prodotto da

SMAT viene ripartito secondo una quota massima del 20% per la promozione di attività di tutela ambientale con particolare riferimento alla risorsa idrica e la restante quota minima dell'80% a riserva dell'Azienda a sostegno del Piano economico finanziario, il tutto secondo le indicazioni fornite dall'ATO - Autorità d'Ambito anno per anno. Ne deriva che gli utili prodotti NON devono essere utilizzati per la spesa corrente dei comuni, ma reinvestiti in iniziative di miglioramento del Servizio Idrico e - limitatamente ad un massimo del 20% - per attività di tutela ambientale.

Si tratta quindi di far rispettare quanto è già stabilito dallo statuto e dai patti parasociali.

Si ritiene comprensibile il richiamo al perseguimento degli utili, dopo il tentativo da parte dell'attuale Amministrazione di accedere ai fondi di riserva SMAT, rilevando il virtuoso principio di funzionamento decisionale che ha fermato questa opzione, non avendo ottenuto il 60 % dei voti dei soci.

Sul fronte della proposta di limitare l'operato all'ambito del consorzio stesso pare una scelta miope e sotto certi aspetti egoistica. Essendo l'azienda con la miglior efficienza e quindi tra i migliori, se non proprio il migliore, know how in campo idrico integrato, perché tenere queste capacità in un bacino così chiuso e non condividerlo con altre realtà. Un esempio positivo è la collaborazione con l'Autorità Nazionale Palestinese per la gestione di impianti in telecontrollo a Betlemme che non si potrebbe replicare e che anzi andrebbe interrotta.

Apprezzabile altresì il richiamo al coinvolgimento dei dipendenti nelle scelte qualificate relative all'organizzazione del lavoro, tema che va approfondito ed auspicabilmente inserito nelle politiche di Smat. Potrebbe essere un primo esempio positivo quale coinvolgimento dei sindacati come avviene anche nel mondo privato nella vicina e produttiva Germania.

Il carico poi dell'indebitamento di Smat stimabile in circa trecentomilioni di euro andrebbe ripartito pro quota sui diversi bilanci comunali e questo significherebbe un ulteriore fardello di una cifra che potrebbe aggirarsi sui 180 milioni per la Città di Torino, a fronte di una proprietà del 65% delle azioni. Questo per diventare il 41% del consorzio, non propriamente una operazione pagante per i torinesi.

Stante la preziosità dell'acqua, è opportuno e necessario avere strumenti certi, il cui funzionamento sia collaudato e soprattutto che vi sia certezza nel diritto.

Il Presidente del Consiglio di Circostrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Risulta assente al momento della votazione il Consigliere Castricini.

I Consiglieri Bello e Di Miscio dichiarano di non partecipare al voto.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti e Votanti	20
Voti favorevoli	15 (Ballone, Capri', Casciola, Cioria, Daniele, Data, Giove, Lagrosa, Magazzu', Malagoli, Olmeo, Passarelli, Titli, Troise e Vergnano ).
Voti Contrari	5 (Alfonzi, Liberatore, Liuzzi, Valezano e Venturini)

**D E L I B E R A**

di esprimere **PARERE NEGATIVO** in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2017 01517/002 avente per oggetto: “TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA DI DIRITTO PUBBLICO” per le motivazioni esposte in narrativa.